

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2377

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal Ministro della salute

(SIRCHIA)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

e col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

(V. Stampato Camera n. 3934)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 luglio 2003*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e
l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale
per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1.342.800 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio*

Ministero della Salute

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO ITALIANO

E

L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ

PREAMBOLO

(1) I Ministri dell'Ambiente e della Sanità degli Stati Membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme con i rappresentanti della Commissione delle Comunità Europee, hanno adottato nell'incontro di Francoforte nei giorni 7-8 dicembre 1989 la Carta Europea per l'Ambiente e la Salute.

(2) La suddetta Carta invitava l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (in appresso denominato "OMS/EURO") ad esaminare l'opportunità e la fattibilità di istituire un Centro Europeo per l'ambiente e la salute.

(3) Il Governo Italiano, rappresentato dal Ministro della Sanità e dal Ministro dell'Ambiente (in appresso denominati "i Ministri") e l'OMS/EURO hanno concordato nel 1990 un progetto pan-europeo di cooperazione nel campo della sanità ambientale per un periodo iniziale di 5 anni e con successiva possibilità di proseguimento dell'attività dell'OMS/EURO, allo scopo di sviluppare un Centro Europeo Ambiente e Salute (in appresso denominato "Il Centro") di cui un ufficio collocato e operante a Roma (ITALIA).

(4) L'Accordo (in appresso denominato "L'Accordo del 1990") per costituire a Roma un ufficio del Centro in seguito denominato "l'Ufficio di Roma", è stato firmato dal Governo Italiano e dall'OMS, a Roma il 14 giugno 1990. All'Accordo del 1990 della durata di 5 anni (fino al 31 dicembre 1995) e rinnovabile, e ad un Addendum firmato a Roma il 20 marzo 1991 (in appresso denominato "L'Addendum del 1991"), è stata data ratifica ed esecuzione con legge dello Stato italiano numero 197 del 6 febbraio 1992.

(5) La Seconda Conferenza Ministeriale sull'Ambiente e la Salute tenutasi ad Helsinki nel giugno 1994 ha chiesto un'espansione del ruolo del Centro per creare il contesto internazionale per la collaborazione pan-europea ai fini della messa in pratica del Piano d'Azione là concordato.

(3) Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto di sette membri nominati dal Direttore Regionale dell'OMS/EURO. Al fine di ottimizzare l'utilizzazione di risorse nazionali e locali quando appropriato, il Direttore Regionale provvederà alla nomina di un membro del Comitato Scientifico proposto dal Ministero della Salute e un membro proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del paese ospitante.

(4) I membri del Comitato Tecnico Scientifico dovranno avere comprovata esperienza nei settori di attività dell'Ufficio di Roma e saranno nominati per un periodo di tre anni rinnovabile. Detto Comitato Tecnico Scientifico si riunirà almeno una volta all'anno, eleggerà il suo presidente e adotterà propri metodi di lavoro.

Articolo 3

(Il contributo del Governo Italiano)

(1) Il Governo Italiano si obbliga a sostenere gli oneri relativi alla sistemazione logistica e al funzionamento degli uffici di Roma del Centro Europeo Ambiente e Salute, derivanti dall'attuazione dell'art. 2 dell'Accordo del 1990, mediante il versamento di un contributo annuale di 464.800 Euro (quattrocentosessantaquattromilaottocento). Questo contributo potrà essere eventualmente utilizzato anche per partecipare parzialmente alla copertura delle spese relative alle voci indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990. L'Ufficio di Roma invierà rendiconti annuali sulla gestione di questo contributo.

(2) Il Governo Italiano si obbliga a fornire all'OMS i fondi necessari a coprire le spese indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990 pari a un contributo annuale di 877.976 Euro (ottocentosettantasettemilanovecentosettantasei) limitatamente al personale operante presso l'Ufficio di Roma e ad eccezione di quello di cui all'art. 4, comma 1, nonché per sostenere le attività tecniche relative ai programmi dell'Ufficio di Roma.

(3) I contributi indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo saranno trasferiti all'inizio di ogni anno su un conto corrente bancario dell'OMS da essa indicato. Il Centro Europeo Ambiente e Salute, Ufficio di Roma, provvederà a inviare le relative coordinate bancarie al Governo Italiano.

(4) Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono comprensivi della quota del 13% di sussidi governativi al programma di cui all'art. 3, comma 3 dell'Accordo del 1990.

(5) Gli importi dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere riesaminati a seguito di eventi sopravvenuti sulla base di richieste motivate e documentate dall'OMS e riconosciute valide dal Governo Italiano. A tale riguardo, le Parti concluderanno accordi specifici che entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del presente Accordo.

Articolo 4

(Il contributo dell'OMS/EURO)

(1) L'OMS/EURO trasferirà almeno due unità di personale professionale e almeno tre unità di personale amministrativo all'Ufficio di Roma del Centro. I relativi oneri saranno a carico del bilancio ordinario dell'OMS/EURO con effetto dal 1 gennaio 2002.

(6) Nel 1995, il Governo Italiano, rappresentato dai Ministri dell'Ambiente e della Sanità e l'OMS/EURO hanno concordato il prolungamento della validità dell'Accordo del 1990 e l'Addendum del 1991. Quest'accordo (in appresso denominato "L'Accordo del 1995") è stato firmato dal Governo Italiano e dall'OMS a Roma il 17 luglio 1995. All'Accordo del 1995 della durata di 6 anni (fino al 31 dicembre 2001) e rinnovabile, è stata data ratifica ed esecuzione con legge dello Stato italiano numero 18 del 20 gennaio 1997.

(7) Gli Stati Membri dell'OMS/EURO alla terza Conferenza Ministeriale sull'Ambiente e la Salute, tenutasi a Londra dal 15-18 giugno 1999, hanno espresso il loro apprezzamento per il ruolo e il lavoro svolto dal Centro e in particolare dall'Ufficio di Roma e hanno chiesto la continuazione e l'espansione del ruolo del Centro al fine di consentire la messa in opera delle azioni concordate alla Conferenza.

(8) Il Comitato Regionale per l'Europa dell'OMS, nel corso della sua 49ª sessione tenutasi a Firenze dal 13 al 17 settembre 1999, ha riconosciuto il contributo dato dal Centro ai progressi compiuti attraverso la collaborazione tra i settori ambiente e salute volta a raggiungere un ambiente che promuova la salute per tutti nella Regione Europea. Il Comitato ha inoltre espresso la necessità di rafforzare il ruolo del Centro espandendone le risorse.

Articolo 1 (Rinnovo dell'Accordo)

(1) La validità dell'Accordo del 1990 e dell'Addendum del 1991, così come modificati o integrati dai seguenti articoli, è prorogata dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2006. L'accordo del 1990 (annesso al presente accordo come allegato 1) e l'Addendum del 1991 (annesso come allegato 2) formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 (Struttura Organizzativa)

L'articolo IX dell'Accordo del 1990 è abrogato. L'articolo I dell'Accordo del 1990 è sostituito dal seguente:

(1) Il Centro Europeo Ambiente e Salute - Ufficio di Roma è parte integrante dell'OMS/EURO e pienamente integrato nella struttura e il piano di lavoro della Divisione per il Supporto Tecnico dell'OMS/EURO. La direzione del Centro è funzione del Direttore della Divisione per il Supporto Tecnico; un'unità di staff professionale del Centro sarà nominato dal Direttore Regionale dell'OMS/EURO come Direttore dell'Ufficio di Roma con responsabilità manageriali e tecniche sullo staff operante a Roma.

(2) Il Centro avrà un Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico, in conformità con i programmi e le necessità dell'OMS/EURO, formulerà pareri scientifici sul piano di lavoro dell'Ufficio di Roma. Inoltre, il Comitato valuterà ogni due anni, i risultati conseguiti dalle attività condotte, sulla base di apposite relazioni

(2) L'OMS/EURO si impegna a ricercare ulteriori fonti di finanziamento per le attività del Centro al fine di rafforzare le capacità operative dell'Ufficio di Roma perseguendo l'obiettivo di incrementare progressivamente e sostanzialmente le risorse totali. Nell'ambito delle attività dell'Ufficio di Roma, l'OMS/EURO si impegna a considerare le proposte del Ministero della Salute e di quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per attività di assistenza tecnica e cooperazione da realizzarsi in Italia all'interno del mandato dell'Ufficio di Roma. Si prevede in realtà che l'Ufficio di Roma avrà un grosso impatto e offrirà opportunità di intensa cooperazione con il paese ospitante e con gli altri Stati Membri dell'OMS/EURO.

(3) Nell'ambito degli impegni previsti dal presente Accordo, l'Ufficio di Roma preparerà in cooperazione con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'Italia un rapporto periodico in lingua inglese su 'Ambiente e Salute in Italia' in relazione agli obiettivi e alle politiche indicati nella cornice denominata "Health21". Questo rapporto sarà pubblicato dall'Ufficio di Roma ogni due anni a partire dal 2002 e distribuito in Europa.

Articolo 5

(Entrata in vigore e Durata dell'Accordo)

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dagli ordinamenti delle due Parti.

(2) Il presente Accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2006. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra parte ha ricevuto la relativa notifica.

(3) In ogni caso il presente Accordo cesserà di avere vigore anche prima del termine previsto dal paragrafo 2 sopraindicato per i seguenti motivi:

- (a) per mutuo consenso delle Parti espresso per iscritto;
- (b) qualora l'Ufficio di Roma sia trasferito al di fuori dell'Italia.

(4) In caso di risoluzione, gli impegni assunti dalle parti in virtù del presente atto rimarranno in vigore al fine di consentire la regolare conclusione delle attività, il licenziamento o il ritiro del personale, la restituzione di fondi e beni inutilizzati, la liquidazione di conti fra le parti e lo scioglimento di obbligazioni contrattuali nei confronti del personale, di subappaltatori, di consulenti o di fornitori. A seguito della chiusura di tutti gli impegni finanziari relativi all'Ufficio di Roma e al suo personale, l'OMS fornirà un resoconto finanziario relativo alle spese e ad ogni eventuale rimanenza di fondi pertinenti all'Ufficio. L'ammontare di fondi in eccesso dovrà essere restituito al Governo Italiano, entro sei mesi dalla data di risoluzione dell'Accordo.

(5) Con un anno di anticipo rispetto al termine di scadenza del presente Accordo ciascuna delle Parti avrà diritto di negoziarne la riconduzione.


I sottoscritti in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno rispettivamente firmato, a nome delle Parti, il presente Accordo aROMA..... in data03.05.2002..... in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

Il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio




Data: 3 MAGGIO 2002

Il Ministro della Salute



Data: 3 MAGGIO 2002

Il Direttore dell'Ufficio Regionale per l'Europa
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità



Data: 3 MAGGIO 2002



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio*

Ministero della Salute

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF ITALY

AND

THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

PREAMBLE

(1) The Ministers of the Environment and of Health of the Member States of the European Region of the World Health Organization, together with the Environmental Commissioner of the Commission of the European Communities, at the meeting in Frankfurt-am-Main on 7 and 8 December 1989, adopted the European Charter on Environment and Health.

(2) The Charter invited the WHO Regional Office for Europe (hereinafter referred to as "WHO/EURO") to examine the desirability and feasibility of establishing a European Centre for Environment and Health.

(3) The Government of Italy represented by the Minister of Health and the Minister of Environment (hereinafter referred to as "the Ministers") and the WHO/EURO, thereafter agreed in 1990 on a pan-European project of co-operation in the field of environmental health over an initial period of five years and with a possibility of continuation of WHO/EURO's activities afterwards, for the purpose of developing a European Centre for Environment and Health (hereinafter referred to as "the Centre") of which an office is placed and operating in Rome (ITALY).

(4) The Agreement (hereinafter referred to as "the 1990 Agreement") to establish the Rome Office of the Centre (hereinafter referred to as "the Rome Office") was signed by the Government of Italy and by WHO in Rome on 14 June 1990. The 1990 Agreement with a duration of 5 years (until 31 December 1995) and renewable, together with an Addendum to the Agreement signed in Rome on 20 March 1991 (hereinafter referred to as "the 1991 Addendum"), were ratified and brought into effect through an Italian law, under law number 197, on 6 February 1992.

(5) The Second Ministerial Conference on Environment and Health, held in Helsinki in June 1994, called for an expansion of the role of the Centre, in order to provide the international focus for Europe-wide collaboration on the implementation of the agreed Action Plan.

(6) In 1995, the Government of Italy, represented by the Ministers of the Environment and of Health and WHO/EURO agreed to extend the validity of the 1990 Agreement and the 1991 Addendum. This agreement (hereinafter referred to as "the 1995 Agreement") was signed by the Government of Italy and by WHO in Rome on 17 July 1995. The 1995 Agreement with the duration of 6 years (until 31 December 2001) and renewable, was ratified and brought into effect through an Italian law, under law number 18, on 20 January 1997.

(7) The Member States of WHO/EURO at the Third Ministerial Conference on Environment and Health, held in London on 16-18 June 1999 expressed appreciation for the role and the work done by the Centre and particularly by the Rome Office and called for a continuation and expansion of the role of the Centre for the implementation of the actions agreed at the Conference.

(8) The WHO Regional Committee for Europe at its Forty-ninth session held in Florence on 13-17 September 1999, has recognised the support given by the Centre to the progress made through the environment and health process towards an environment conducive to health for all in the European Region. The Committee has also expressed the need to maximise the role of the Centre by expanding its resource base.

Article 1 **(Renewal of the Agreement)**

(1) The 1990 Agreement and the 1991 Addendum, are extended from 1st January 2002 until 31st December 2006 with the amendments or supplemental provisions outlined in the following articles. The 1990 Agreement (attached to the present Agreement as Annex 1) and the 1991 Addendum (attached as Annex 2) shall form an integral part of the present agreement.

Article 2 **(Organizational Structure)**

Article IX of the 1990 Agreement is deleted. Article I of the 1990 Agreement is replaced with the following:

(1) The European Centre for Environment and Health - Rome Office is an integral part of WHO/EURO and fully integrated into the structure and workplan of the Division for Technical Support of the WHO/EURO. The overall direction of the Centre will be a function of the Director of Technical Support Division; a senior staff member of the Centre will be appointed by the Regional Director of WHO/EURO as Director of the Rome Office with managerial and technical responsibilities of the staff located in Rome.

(2) The Centre will have a Scientific Advisory Board. The Scientific Advisory Board will, in accordance with the programmes and needs of WHO/EURO, provide scientific advice on the work plan of the Rome Office. In addition, the Board will evaluate the results of the activities of the previous two years on the basis of ad hoc reports.

(3) The Scientific Advisory Board will consist of seven members nominated by the Regional Director of WHO/EURO. In view of the desirability of utilizing national and local expertise whenever appropriate, the Regional Director shall endeavour to nominate one expert proposed by the Ministry of Health and one by the Ministry for the Environment and Territory of the host country.

(4) The members of the Scientific Advisory Board shall be experienced persons in the activity areas of the Rome Office and will be nominated for a period of three years, renewable. The Scientific Advisory Board shall meet no less than once a year. It shall elect its chairperson and adopt its method of work.

Article 3

(The Contribution of the Government of Italy)

(1) The Government of Italy is committed to cover the operational costs related to the premises of the Rome Office, as indicated in art. 2 of the 1990 Agreement, through a yearly contribution of 464,800 Euros. This contribution may also be used to partly contribute towards the coverage of the expenditures indicated in art. 3 of the 1990 Agreement. The Rome Office will provide yearly statements on the use of this contribution.

(2) The Government of Italy is committed to provide WHO with the funds necessary to cover expenditures indicated in art. 3 of the 1990 Agreement equal to a yearly contribution of 877,976 Euros, for the personnel working and based in Rome, Italy, other than that referred to in art. 4, paragraph 1, as well as for technical activities in support of the programmes of the Rome Office.

(3) The contributions indicated in paragraphs 1 and 2 above shall be transferred at the beginning of each year to a designated bank account of WHO. The European Centre for Environment and Health, Rome Office will instruct the Government of Italy as to the bank account details.

(4) The amounts indicated above under 1 and 2 are inclusive of the 13% programme support costs as indicated in art. 3, 3rd paragraph of the 1990 Agreement.

(5) The total amounts of the contributions indicated under paragraphs 1 and 2 above can be re-evaluated in case of unexpected events to be supported by justified and documented requests by the WHO, considered valid by the Government of Italy. The Parties will conclude separate agreements in this respect, which shall enter into force in accordance with Article 5 (1) of the present Agreement.

Article 4
(WHO/EURO's Contribution)

(1) At least two professional staff posts and three support staff posts based at the Rome Office of the Centre will be funded under WHO/EURO's regular budget with effect from 1 January 2002.

(2) WHO/EURO shall endeavour to secure additional funding from other sources for the work of the Centre in order to strengthen the operational capabilities of the Rome Office with a view to steadily and substantially increasing the total budget. Within the operation of the Rome Office, WHO/EURO will give full consideration to proposals by the Ministry of Health and the Environment for technical assistance and cooperation activities to be implemented in Italy falling within the mandate of the Rome Office. It is indeed foreseen that the Rome Office will have a strong impact and offer opportunities for close cooperation with the host country as well as the other Member States of WHO/EURO.

(3) Within the remit of the present Agreement, the Rome Office will prepare, in cooperation with the Ministry of Health and the Ministry for the Environment and Territory of Italy, a periodic report in English on 'Environment and Health in Italy' with respect to the health21 targets and policy. This report will be published by the Rome Office every two years starting in 2002 and circulated throughout Europe.

Article 5
(Entry into Force and Duration of the Agreement)

(1) This Agreement will enter into force on the first day of the month following the date of the last notification of the completion of formalities foreseen by the regulations of each of the two Parties.

(2) The present Agreement shall remain in force until 31 December 2006. Each of the Parties will have the right to terminate the agreement at any time and the termination will enter into effect the first day of the sixth month following the month in which the other party has received the notification.

(3) In any case, the present Agreement will terminate before the time indicated in paragraph 2 above for the following reasons:

- (a) mutual consent of the Parties expressed in writing;
- (b) if the Rome Office is transferred outside Italy.



(4) In the event of termination, the obligations assumed by the Parties hereunder shall survive its termination to the extent necessary to permit the orderly conclusion of activities, the termination or withdrawal of personnel, the return of unused funds and property, the settlement of accounts between the Parties and the settlement of contractual liabilities that are required in respect of any personnel, subcontractors, consultants and suppliers. Upon final closing of all financial obligations with respect to the Rome Office and its staff, WHO shall provide a financial report on expenditures and any surplus of funds held by it for the Office. Any such surplus of funds shall be returned to the Government of the Republic of Italy, within six months from the date of termination of the agreement.

(5) Within one year before the termination of the present agreement, each of the Parties will have the right to ask for negotiation of its continuation

In witness thereof, the undersigned duly appointed representatives of the Government of Italy and the World Health Organization respectively have, on behalf of the Parties, signed the present Agreement in ROME on 03.05.2002 in two originals each in the English and Italian languages, both texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

Signed by the Minister of Environment of Italy


Signed by the Minister of Health of Italy



Date: 3 MAY 2002

Date: 3 MAY 2002

Signed on behalf of the Regional Office for Europe
of the World Health Organization



Date: 3 MAY 2002

